UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

AREA DEL PERSONALE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE

Siena, 08 MAG. 2014

Rep. n° 47/2014

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti dei Comitati per la Didattica
Ai Responsabili degli Uffici Studenti e Didattica
Ai Responsabili delle Segreterie Amministrative
LORO SEDE

E, p.c.

Al Rettore
Al Pro-Rettore Vicario
Al Delegato alla Didattica
LORO SEDE

Prot. n. 16518-VII/4

Oggetto: **Programmazione didattica a.a. 2014/2015**. -

Per il prossimo anno accademico 2014/2015 i Consigli di Dipartimento sono chiamati a dare attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 382/80 nonché all'art. 11, comma 1, dello Statuto di questo Ateneo, nella parte in cui impone l'obbligo della programmazione didattica annuale e della sua approvazione da parte dei competenti organi accademici.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.9.2012 ritenne necessario l'attento monitoraggio della programmazione didattica per evitare la proliferazione di insegnamenti, nonché l'individuazione di procedure chiare per l'attribuzione degli insegnamenti, attraverso una precisa definizione dei passaggi procedurali da seguire affinché fosse rispettata la scansione temporale prescritta dalle norme.

Tale scansione si articola nella prioritaria attribuzione del completo carico didattico ai professori, successivamente ai ricercatori con il loro consenso e, in ultima istanza, nella possibilità di emettere bandi per la selezione comparativa aperta al personale esterno, al

personale tecnico amministrativo qualificato e ai Collaboratori ed Esperti Linguistici e nell'attribuzione diretta di contratti di insegnamento.

In particolare, è necessario che, preliminarmente, i Comitati per la Didattica programmino le loro attività didattiche e che i Consigli di Dipartimento, oltre ad individuare i corsi e moduli da ricoprire a seguito della programmazione di cui sopra, tengano presente anche quelli che rimarranno scoperti a seguito di:

- collocamento in congedo o aspettativa e a riposo,
- parziale esonero dall'attività didattica per nomina nelle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale,
- limitazione dell'attività didattica nei confronti della carica di Rettore prevista dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e dall'art. 6 -comma 7- della Legge 240/2010,
- riduzione del carico didattico previsto dall'art. 3 – parte III - dell' Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2014/2015, per quanto riguarda i Direttori di Dipartimento, il Pro-Rettore Vicario, i Delegati alla Didattica, alla Ricerca, alle Relazioni Internazionali, alle Relazioni con le imprese e il trasferimento tecnologico, il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, il Presidente del Nucleo di Valutazione.

Nello specifico, il Senato Accademico, già nella seduta del 26 febbraio 2013 si è occupato della possibilità di concedere il parziale esonero dall'attività didattica anche per l'a.a. 2014/2015, su richiesta dell'interessato a seguito della nomina nelle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ed ha elencato i casi che possono verificarsi, sintetizzandoli come segue:

1 - il professore che chiede l'esonero parziale ha già effettuato 120 ore di attività didattica e l'esonero stesso non implica costi aggiuntivi o ulteriori deroghe;

2 - il professore ha già effettuato 120 ore di attività didattica ma chiede l'esonero da un ulteriore corso attribuitogli e ciò genera un costo per l'attuazione di un contratto o per l'affidamento a un ricercatore;

3 - il professore che chiede l'esonero parziale, beneficiandone, finirebbe per effettuare meno di 120 ore ma ciò non comporta costi aggiuntivi perché il corso può essere coperto internamente mediante affidamento a un professore nell'ambito dello stesso settore disciplinare o di settore affine;

4 - il professore che chiede l'esonero parziale, beneficiandone, finirebbe per effettuare meno di 120 ore e ciò comporta la necessità di ricorrere ad una deroga per l'affidamento ad un ricercatore, che può comportare anche un costo aggiuntivo;

5 - il professore che chiede l'esonero parziale, beneficiandone, finirebbe per effettuare meno di 120 ore e ciò comporta un costo per l'Ateneo in quanto non è possibile l'affidamento interno ed è necessario dovere ricorrere alla stipula di un contratto.

Il Senato Accademico ha ritenuto di poter autorizzare l'esonero parziale dall'attività didattica nei casi in cui ciò non determina costi per l'Ateneo ovvero in caso di sostituzioni interne o riorganizzazioni dei corsi tali da garantire la copertura degli stessi senza ricorso a contratti esterni. Se esperite tutte le possibilità, anche in deroga, di affidamento all'interno del medesimo settore disciplinare o di settore affine, permane la difficoltà di adempimento dei compiti didattici, l'esonero parziale potrà essere autorizzato dal Senato Accademico per il 2014-2015 purché questo non determini per il professore che lo chiede un carico inferiore alle 60 ore di attività didattica.

Si ricorda, invece, che la possibilità di ridurre il proprio carico didattico per le cariche di Direttore di Dipartimento, di Pro-Rettore Vicario e di Delegati alla Didattica, alla Ricerca, alle Relazioni Internazionali, alle Relazioni con le imprese e il trasferimento tecnologico, il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, il Presidente del Nucleo di Valutazione è limitata ad un massimo di 40 ore e, di conseguenza, il relativo carico didattico non può comunque essere inferiore alle 80 ore.

E' fatto salvo quanto previsto dal documento sulla Programmazione didattica per l'a.a. 2014/2015, recante "Requisiti di Ateneo e linee generali di indirizzo".

L'obbligo didattico è ridotto di norma al 50% nei casi di congedo semestrale. Proporzionalmente è ridotto il carico di didattica frontale, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno 48 ore di didattica frontale.

Premesso quanto sopra, si ritiene utile procedere a descrivere i passaggi principali, in ordine di priorità.

1) PROFESSORI COLLOCATI IN PENSIONE CON SPECIFICI REQUISITI E DESTINATARI DEI BENEFICI DERIVANTI DAL REGOLAMENTO SUL PENSIONAMENTO VOLONTARIO ANTICIPATO

I Consigli di Dipartimento, dopo aver tenuto conto delle richieste di attivazione del contratto o di rinnovo dello stesso di cui al "Regolamento per l'incentivazione del pensionamento volontario anticipato dei professori di prima e di seconda fascia", nelle modalità previste dai vari Regolamenti in vigore alle varie epoche, individua l'insegnamento di alta qualificazione da attribuire al richiedente mediante la procedura dell'attribuzione diretta prevista dal comma 1 dell'art. 23 della Legge 240/2010 e dall'art. 5 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento", emanato da questo Ateneo.

2) COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI DI I^ E II^ FASCIA, AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI AI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

I Consigli di Dipartimento, titolari dei Corsi di Studio, attribuiscono prioritariamente i compiti didattici ai professori di ruolo di I^ e II^ fascia ad essi afferenti, su proposta dei Comitati per la Didattica e nel rispetto delle esigenze organizzative del Dipartimento stesso, per almeno 120 ore per i professori a tempo pieno e per almeno 80 ore per quelli a tempo definito, come richiesto dall'Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2014/2015, approvato dal Senato Accademico il 25/03/2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 26/03/2014.

In caso di mancato completamento del carico didattico dei professori, il Dipartimento di afferenza richiede ad altri Dipartimenti la disponibilità di insegnamenti utili ai fini del completamento stesso.

Inoltre, nell'ipotesi in cui un Dipartimento debba completare la copertura degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica relativa ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca, di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e dei Corsi di Sostegno, deve richiedere ad altri Dipartimenti la disponibilità di professori del settore scientifico-disciplinare interessato.

Per i settori scientifico-disciplinari i cui professori di ruolo afferiscono a più Dipartimenti contitolari di Corsi di Studio, l'attribuzione dei compiti didattici deve avvenire di concerto fra tutti i Dipartimenti interessati. Le relative delibere sono trasmesse dai Dipartimenti contitolari al Dipartimento di Riferimento che ne cura il coordinamento e la trasmissione a questo Ufficio.

Ogni ulteriore specifica nei casi di contitolarità dei Corsi di Studio è contenuta nell'apposito "Regolamento per i corsi di studio in contitolarità", approvato dal Senato Accademico del 29.2.2013, a cui si rimanda integralmente, anche per quanto riguarda le modalità di attribuzione degli insegnamenti descritte successivamente.

Si ricorda che, nell'attribuzione dei compiti didattici, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 341/90, i Consigli di Dipartimento dovranno tenere conto di quanto contenuto nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel predetto Atto di indirizzo, nella parte in cui prevede la possibilità di attribuire compiti didattici nella misura non superiore al 40% (48 ore per chi ha l'obbligo delle 120 ore; 32 per chi ha l'obbligo delle 80 ore) nei corsi di Specializzazione e nei corsi di Dottorato di Ricerca, in questi ultimi fino ad un massimo di 20 ore, compresi quelli aventi sede amministrativa presso altro Ateneo, ai quali questa Università partecipa mediante accordi o convenzioni.

Tale limitazione non è richiesta quando l'attribuzione dei compiti didattici avviene oltre l'effettuazione del carico didattico complessivo richiesto al professore, determinato come sopra.

Resta comunque inteso che il professore che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere un carico didattico eccedente il carico obbligatorio, è tenuto a svolgere per intero l'attività didattica salvo giustificati e comprovati gravi motivi.

Analogamente, i Consigli di Dipartimento provvedono ad attribuire ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 attività didattica frontale per un massimo di 60 ore per anno accademico, nell'ambito del loro impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale, didattica integrativa, supporto alla didattica e servizi agli studenti, fissato in 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno, e 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

I ricercatori a tempo determinato, reclutati in base all'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005, sono tenuti a svolgere attività didattica integrativa fino ad un massimo di 350 ore.

3) ATTIVITA' DIDATTICA DEI RICERCATORI

Una volta che a tutti i professori di I^ e di II^ fascia di ogni specifico settore scientifico-disciplinare sia stato attribuito il completo carico didattico, e solo in questo caso, al fine di completare la programmazione didattica, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010, possono essere affidati ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato, ai Tecnici medici espressamente identificati, con il loro consenso scritto e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari

compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.

In nessun caso in ciascun Settore scientifico-disciplinare il carico didattico dei ricercatori può eccedere quello dei professori.

L'attribuzione dell'eventuale attività didattica prevista dal predetto comma 4 dell'art. 6 della Legge 240/2010, e solo in questo caso, consente la conseguente attribuzione da parte del Consiglio di Dipartimento, contestualmente all'attribuzione dell'insegnamento, del titolo di "Professore Aggregato" per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi o moduli. Tale titolo è conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Il titolo di Professore Aggregato può essere attribuito a coloro che abbiano svolto tre anni di insegnamento.

L'attribuzione del titolo, in quanto tale, non comporta alcuna modifica dell'inquadramento e trattamento giuridico ed economico spettante secondo la normativa vigente al personale sopraindicato, che mantiene le proprie funzioni e i relativi doveri istituzionali della qualifica a cui appartiene. Il personale destinatario potrà fregiarsene per la durata dell'intero anno accademico.

Al fine di rendere noto a tutti tale specifico titolo, se pur temporaneo, è stato predisposto un costante aggiornamento della Rubrica, disponibile nell'*home page* dell'Università di Siena.

Pertanto, chiunque dovesse rivolgersi al personale sopra indicato potrà prendere visione nella Rubrica dell'eventuale attribuzione del titolo di Professore Aggregato, in modo da poter apporre davanti al nome la dizione "Prof. Aggr."

Lo stesso art. 6, comma 4, della Legge 240/2010, prevede la possibilità che le Università determinino, sulla base di criteri e modalità stabilite con proprio regolamento, la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, ai quali, con il loro consenso, siano stati attribuiti corsi o moduli di insegnamento.

Dall'anno accademico 2012/2013, l'Università di Siena si è dotata di un proprio regolamento ("Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240"), il quale prevede che ai ricercatori possa essere riconosciuta una retribuzione aggiuntiva fino ad un massimo di 90 ore e, comunque nei limiti del budget disponibile. In caso di superamento della disponibilità, le ore da retribuire saranno ridotte in misura proporzionale.

Resta inteso che i Ricercatori e i Tecnici Medici espressamente individuati, che abbiano prestato il consenso a svolgere attività didattica frontale, sono obbligati a svolgere per intero le attività didattiche attribuite, salvo giustificati e comprovati gravi motivi.

4) INCARICHI E CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

Una volta esperite le procedure sopra descritte e, come condizione essenziale, attribuito il completo carico didattico ai professori di I^ e II^ fascia in un determinato settore scientifico-disciplinare, al fine dell'eventuale completamento della programmazione didattica, non potendo provvedere diversamente e quindi in via del tutto residuale, i Consigli di Dipartimento potranno ricorrere alle modalità di attribuzione previste dal "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento", ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e nei limiti del 25% del totale dei CFU per gli insegnamenti attivati nelle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative.

L'art. 23 della Legge 240/2010, al comma 1, e il Regolamento di questo Ateneo all'art. 5, prevedono la possibilità per le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e con istituzioni di ricerca, di stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, con possibilità di attribuzione diretta di insegnamenti di alta qualificazione ad esperti di altrettanta alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che dovrà essere allegato alla delibera di attribuzione.

Se attribuiti a titolo gratuito, i predetti contratti, ad esclusione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso il Dipartimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Quindi per l'a.a. 2014/2015, si tiene conto del numero dei professori e dei ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento in servizio al 31.12.2013.

Lo stesso art. 23, comma 2, della predetta Legge 240/2010, e gli artt. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento in materia, prevedono le modalità e i criteri per la stipula di contratti di insegnamento a titolo retribuito, tramite selezione, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, sulla base di disponibilità di bilancio o fondi esterni appositamente reperiti.

Pertanto, sempre a condizione che a tutti professori di I^ e II^ fascia dello specifico settore scientifico-disciplinare, anche afferenti a diverso Dipartimento, sia stato attribuito loro il completo carico didattico, il Consiglio di Dipartimento, contitolare di un Corso di Studio, responsabile della richiesta di attivazione del contratto per i settori scientifico-disciplinari in esso presenti in maniera esclusiva, potrà decidere di richiedere al Rettore di aprire una selezione per insegnamenti da coprire mediante contratti di insegnamento, oppure di procedere al rinnovo del contratto già attribuito per il precedente anno accademico per lo stesso insegnamento, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 18 del predetto Regolamento in materia.

Dovranno essere indicati sia i fondi sui quali trovano copertura finanziaria, sia il compenso al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro e dell'IRAP, individuato dal Senato Accademico in € 39,81/ora, nei limiti delle disponibilità finanziaria a tale scopo stanziata dal Senato Accademico e approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Invece, per i settori scientifico-disciplinari presenti in più Dipartimenti, contitolari di Corsi di Studio, o per i settori non presenti in alcun dei Dipartimenti contitolari, la proposta di contratto spetta al Dipartimento di riferimento.

I Consigli di Dipartimento che abbiano fondi esterni da utilizzare, devono darne comunicazione con anticipo affinché possa essere accertata la concreta sussistenza degli

stessi presso la Divisione Ragioneria, al fine dell'emanazione del bando o, negli anni successivi, all'atto di rinnovo.

I predetti contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure di valutazione, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura didattica di riferimento dei corsi formativi per i quali si affida l'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. In tale previsione rientra anche il coniuge.

La procedura di selezione è svolta da una commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti nel caso in cui il Corso di Studio sia in contitolarità, e composta da almeno 3 membri di cui almeno uno dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine dell'insegnamento messo a selezione, al termine della quale è formulata una graduatoria dei candidati idonei, anche nel caso di presentazione di una sola domanda. L'esito della selezione è comunicata alla struttura e entro 8 giorni dalla scadenza delle domande gli atti sono trasmessi al Rettore per la pubblicazione nell'albo on-line, la relativa approvazione con proprio decreto e la stipula del contratto.

L'attribuzione di contratti per attività di insegnamento a personale esterno dipendente da Amministrazione Pubbliche è subordinata alla concessione dell'autorizzazione, richiesta ai sensi e con le modalità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e deve essere acquisita precedentemente alla data di inizio del contratto.

In merito alla classificazione civilistica e fiscale dei contratti per attività di insegnamento, si ricorda che gli stessi sono attribuiti mediante contratto di diritto privato a soggetti esterni e che, pur continuando a trattarsi di prestazione di lavoro autonomo in quanto espressamente esclusa la subordinazione, è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, in ragione delle caratteristiche oggettive e soggettive, sia l'ipotesi di cui all'art. 2222, sia l'ipotesi dell'art. 2229 del Codice Civile nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, numero 3 del C.p.C.

Mentre, per il personale tecnico amministrativo dipendente dell'Ateneo, ivi compresi i Collaboratori ed Esperti Linguistici, il Regolamento in materia, all'art. 10, prevede che l'attività didattica debba svolgersi al di fuori dell'orario di servizio e previa espressa autorizzazione, per i Collaboratori ed Esperti Linguistici oltre il monte ore previsto; sotto il profilo fiscale e previdenziale, il rapporto è assimilato al lavoro dipendente.

Anche ai titolari di Assegni di Ricerca, previa selezione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, e del Regolamento di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento, può essere proposta la stipula di contratti insegnamento, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico, per un massimo totale di 60 ore nell'anno accademico.

Tutti i contratti di insegnamento nei Corsi di Studio di I^ e II^ livello, nel Tirocinio Formativo Attivo e nei Percorsi Abilitanti Speciali sono firmati dal Rettore, mentre nelle Scuole di

Specializzazione e nei Master la lettera di incarico è firmata dal relativo Direttore, previa delibera degli organi; nel Dottorato di Ricerca, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del corso, previa delibera del Collegio dei Docenti.
Quanto sopra è applicabile alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per quanto compatibile.

5) AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A PERSONALE DOCENTE DI QUESTA E DI ALTRA UNIVERSITA'

Sempre alle stesse condizioni previste per l'attribuzione di contratti di insegnamento (completo carico didattico di tutti i professori dell'Ateneo dello stesso settore), l'art. 23, comma 2, prima parte, e il Regolamento di questo Ateneo all'art. 6, consentono l'affidamento diretto a professori e ricercatori di questa e di altra Università di incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito, previo nulla osta dell'Università di appartenenza.

Ai fini fiscali e previdenziali, l'eventuale compenso è considerato trattamento economico assimilato a lavoro dipendente.

6) RIASSUMENDO, per l'a.a. 2014/2015, i corsi e i moduli di insegnamento potranno essere attribuiti secondo i seguenti strumenti normativi:

- Ai professori dello stesso o di altro Dipartimento, con compiti didattici affidati ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 341/90, nello stesso settore scientifico-disciplinare o in settori affini e dell'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005, in conformità all' "Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2014/2015";

- Ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 con attività didattica affidata in applicazione e nei limiti dell'apposito Regolamento in materia;

- Ai ricercatori a tempo indeterminato, ai tecnici medici espressamente individuati, con il consenso dell'interessato come previsto al comma 4 dell'art. 6 della Legge 240/2010 e con la conseguente attribuzione del titolo di "Professore Aggregato", se in possesso dei tre anni di insegnamento;

- Ai professori, ai ricercatori, di questa o di altra Università, tramite l'affidamento di incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 2 (prima parte) della Legge 240/2010 e dell'art. 6 del Regolamento in materia emanato dall'Ateneo;

- Ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, a titolo gratuito o retribuito; a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, a titolo retribuito; al personale già dipendente dell'Ateneo collocato in pensione con il possesso di specifici requisiti (secondo i diversi Regolamenti in vigore alla data di presentazione della domanda di pensionamento anticipato), con l'attribuzione o il rinnovo di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e degli artt. 5, 7, 8, 9,10,11 e 18 del Regolamento in materia emanato dall'Ateneo;

- Lo strumento della mutuazione resta invariato per l'attivazione di un corso o modulo, il cui ricorso deve essere evitato tra il Corso di Laurea Magistrale e il Corso di Laurea, al fine di assicurare una qualità della didattica coerente con gli obiettivi di formazione avanzata propri dei diversi Corsi di Studio.

7) ADEMPIMENTI A CUI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE

In ultima analisi, si ricorda che i Registri delle Lezioni, anche nella modalità *on line,* devono essere restituiti a questo Ufficio, per le verifiche di competenza entro quindici giorni dalla fine di ciascun periodo didattico.

Inoltre, si ricorda l'obbligo per il docente di dedicare al proprio corso o modulo curriculare tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedono e l'esser tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti, fatta eccezione per le altre attività didattiche.

Fermo restando l'obbligo per i professori e per i ricercatori di svolgere personalmente l'attività didattica loro assegnata, il docente, come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, può, per motivate ragioni, essere sostituito da un altro docente dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività didattica frontale entro il limite massimo del 20% delle ore complessive.

Per lo svolgimento dell'attività didattica frontale il docente può avvalersi del contributo di esperti, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento, fermo restando l'obbligo della compresenza in aula del docente titolare dell'insegnamento.
Qualora il contributo di esperti superi il 25% delle ore di insegnamento, occorre l'autorizzazione del Comitato per la Didattica.

Si riafferma la necessità della sollecita trasmissione al Rettore degli estratti dai verbali del Consiglio di Dipartimento (nelle modalità richieste dalla nota rettorale n. 4057 del 2.2.2010), soprattutto nel caso di attribuzione dei contratti per attività di insegnamento, in quanto per specifici soggetti comporta l'obbligatorietà della comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego (per gli incarichi retribuiti e gratuiti) e dell'iscrizione e copertura INAIL (per gli incarichi retribuiti) a cui gli Uffici sono tenuti ad adempiere entro termini perentori, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

A tal proposito si sottolinea che l'Amministrazione declina ogni responsabilità derivante da comunicazioni tardive dovute per legge, causate da ritardi nell'assunzione di deliberazioni o che producano ritardi nell'invio del materiale da parte dei Dipartimenti; le eventuali sanzioni saranno poste a carico dei Dipartimenti stessi.

A seguito di quanto sopra, si suggerisce la messa in atto di ogni iniziativa affinché l'invio degli estratti dei verbali dei Consigli di Dipartimento di attribuzione, oltre a quelli di revoca o modifica di incarichi di insegnamento avvenga con un congruo anticipo rispetto all'inizio dei corsi e, immediatamente, nel caso di variazione dello stesso, onde consentire, da una parte, l'assolvimento dei predetti adempimenti di legge nelle forme e tempi dovuti, e dall'altra, il regolare inizio dell'attività didattica tramite la predisposizione dei formali atti di conferimento e la comunicazione degli strumenti di rilevazione delle lezioni.

Confidando nella massima collaborazione, si fa presente che il personale di questo Ufficio rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti e/o informazioni che potranno essere assunte contattando i seguenti numeri telefonici o scrivendo all'indirizzo e-mail uff_perdocente@unisi.it:

- 0577 232231 – int. 2231 (Sig.a Daniela Pescini – Sig. Giacomo Scala)
- 0577 232208 – int. 2208 (Sig.a Margherita Cassetti)
- 0577 232373 – int. 2373 (Dott. Marco Cetoloni)
- 0577 232376 – int. 2376 (Sig.a Patrizia Ciacci).

Cordiali saluti,

IL RETTORE

Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati

Allegati:

- numero dei professori del Dipartimento in servizio al 31.12.2013, utile alla determinazione della percentuale dei contratti gratuiti;
- elenco del personale docente di tutto l'Ateneo suddiviso per Dipartimento, con l'indicazione del regime di impegno prescelto, del settore scientifico-disciplinare e concorsuale di inquadramento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utile a rendere noto il possesso dei requisiti per l'attribuzione di contratti di insegnamento.

Pr VF